



STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE C.U.C. – PROVVEDITORATO

Centrale Unica di Committenza

"Sezione di Vittoria"

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932/514932 – fax 0932/864352)

(dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it – dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it)

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di: "**Lavori di riqualificazione della struttura adibita a Mercato dei Fiori in Vittoria**" -

CIG: 7982249840

DISCIPLINARE DI GARA

SEZIONE I

MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLA PROCEDURA

La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.

I.1 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle

imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal d.lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale). La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è

quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

E' necessario un lettore di smart card.

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l'Azienda per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30.

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. n.50/2016.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto,

ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet, all'url:

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucontrinakriasud

cui si accede utilizzando l'email scelta e la password preventivamente impostata, nella scheda presente nella

sezione "E-procurement → Proc. d'acquisto".

I.2 - DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E' necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

- ✓ Google Chrome 10 e superiore;
- ✓ Internet Explorer 9 e superiore;
- ✓ Microsoft Edge;
- ✓ Mozilla Firefox 10 e superiore;
- ✓ Safari 5 e superiore;
- ✓ Opera 12 e superiore.

Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)

I.3 - AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente La Stazione appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli

segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la Stazione appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione appaltante il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

I.4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile

all'indirizzo http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucontrinakriasud

Per la partecipazione alla gara, gli operatori economici destinatari dell'invito dovranno abilitarsi alla detta piattaforma. All'uopo l'operatore economico dovrà compilare gli appositi form on line che danno la possibilità di inserire i propri dati. Contestualmente alla registrazione, il gestore del sistema attiva l'utenza, costituita da e-mail e password associati all'operatore economico abilitato, permettendo a quest'ultimo di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

I.5 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine indicato negli atti di gara, il candidato deve depositare sul sistema (upload), afferente alla gara di cui trattasi, nell'apposito spazio "**Doc. gara**" - "**Amministrativa**", la documentazione indicata nel disciplinare di gara, secondo le indicazioni ivi previste.

Tutti i files della Documentazione Amministrativa (in formato pdf/p7m), predisposti secondo le indicazioni contenute nel richiamato disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un unico **file.zip** denominato "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip).

Il file.zip "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà essere firmato digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. A tal fine, nella produzione dei documenti in formato .pdf/p7m di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema;

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

I.6 - DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.

> Inserimento del ribasso percentuale offerto in piattaforma

Entro il termine stabilito negli atti di gara, il Candidato deve inserire la propria migliore offerta economica nello step **Offerta economica** della scheda di gara.

L'offerta è espressa come ribasso percentuale (il solo valore numerico, **senza** il simbolo %) con un massimo di 4 cifre decimali.

> Caricamento del documento "dettaglio di Offerta Economica

Entro il termine stabilito negli atti di gara per la presentazione dell'offerta economica, il Candidato deve depositare sul sistema (upload), nell'apposito spazio "**Doc. gara**" - "**Ulteriore**",

file.pdf firmato digitalmente contenente copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale, del documento "dettaglio di offerta economica", secondo l'allegato appositamente predisposto e accluso agli atti di gara, debitamente compilato e sottoscritto secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

Il file "dettaglio di offerta economica" dovrà essere reso con firma digitale e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. A tal fine, nella produzione dei documenti in formato .pdf/p7m di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

Le operazioni da eseguire nello specifico sono:

1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma:

- a) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta", il ribasso percentuale offerto;
- b) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Costi sicurezza", la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Costi manodopera", la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa:

- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata;
- le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % o €);
- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 2 (due).

2) Generare e scaricare il "Documento d'offerta generato" elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga. Inserire nei successivi spazi di caricamento gli altri documenti inerenti l'offerta economica indicati nel Disciplinare di gara, in formato pdf firmato digitalmente. La dimensione massima consentita per ciascun file è di 100 MB.

3) Confermare l'offerta cliccando sul bottone "Conferma offerta" collocato a fine schermata.

N.B. L'operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest'ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l'offerta cliccando nuovamente sul pulsante "Conferma offerta". Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, successivamente alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal Sistema, sottoscritto con firma digitale, occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: il Dettaglio dell'Offerta dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;
- costituito: il Dettaglio dell'Offerta dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarlo a sistema.

I.7 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "Chiarimenti" dedicata per la gara nel portale Net4market.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel disciplinare di gara.

Per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda al predetto disciplinare e alla lettera di invito.

N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione

appaltante. Si consiglia perciò di verificarne la correttezza.

I.8 - MODALITA' DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del Codice, integrato dall'art. 48 del d.lgs. 56/2017, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singolicandidati.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo: info@net4market.com oppure al **0372/801730**.

SEZIONE II

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A norma dell'art. 45, commi 1 e 2 del Codice sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del suddetto decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi, ai sensi del codice del presente codice, come persone fisiche o persone giuridiche. In ogni caso gli operatori economici come sopra individuati per la procedura de qua devono essere in possesso dei requisiti dei concessionari indicati nel Bando, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici, ai sensi dell'art. 45 c. 2 del Codice, i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422. e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i., i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma

singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è **vietato** partecipare alla

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate ai commi 7-bis,17,18 e 19 di cui all'art. 48 del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

Ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice è consentita la presentazione di offerte, anche se ancora non costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara in RTI o in Forma Consortile, hanno altresì **l'obbligo di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione allo stesso** al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché sottoscrivere l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto del servizio nella percentuale corrispondente. Per ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi, è richiesta sia la sottoscrizione della domanda di partecipazione distintamente per ciascun operatore economico partecipante, nonché del DGUE in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli relativi al possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti nel presente disciplinare, relativamente alla quota minima di partecipazione prevista.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, già formalmente costituiti dovranno allegare copia autentica dell'atto notarile di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del servizio/lavori e della relativa quota percentuale riferita all'importo complessivo del servizio/lavori affidato ai componenti del raggruppamento o il consorzio ordinario ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

I consorzi stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano il servizio direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente questi ultimi;

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

I concorrenti, compresi i membri delle reti d'impresa che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (**concordato con continuità aziendale**), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una copia scansata e firmata digitalmente di una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'art.67 lett. d) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, **che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.**

SEZIONE III

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, CHIUNQUE INTERESSATO POTRÀ PRESENTARE, NEI TERMINI STABILITI DAL BANDO, LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPOSTA DA:

- domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse secondo lo schema allegato al presente Bando/Avviso di cui all'**Allegato M1**, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara alla Sezione II cui si rimanda;
- fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore;

SEZIONE IV

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA GARA

A SEGUITO DELL'INVITO FORMULATO DALLA S.A., IN ESITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDETTA, I CONCORRENTI INVITATI DEVONO PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE** alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **con annessa dichiarazione in merito ai requisiti posseduti per la partecipazione alla gara**, dimostrabili anche attraverso l'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del Codice, producendo i documenti previsti all'art. 12.4 del Bando di Gara, cui si rimanda. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido, del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (**Allegato 1**);
- 2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa, a pena di esclusione, in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità;

A DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice, e specificatamente:

- A1. **condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena** su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- A1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416•bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416•bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- A1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319•ter, 319•quater, 320, 321, 322, 322•bis, 346•bis, 353, 353•bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- A1b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- A1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- A1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- A1e) delitti di cui agli articoli 648•bis, 648•ter e 648•ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- A1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- A1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- A2. **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4•bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- A3. **con riferimento ai superiori punti A1 e A2**, l'esclusione, ai sensi del comma 3 dell'art. 80, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
 - di un **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano** anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- A4. **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48•bis, commi 1 e 2•bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- A5. con riferimento sia all'operatore economico, sia a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:
- A5a) presenza di **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice (Art.30, comma 3: Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X)**;
- A5b) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo**, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- A5c) colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- A5d) presenza di **conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2**, non diversamente risolvibile (Art. 42, comma2: Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
- A5e) **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- A5f) assoggettamento alla **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- A5f.bis) **l'operatore economico che presenti** nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti **documentazione o dichiarazioni non veritiere**;
- A5f.ter) **l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- A5g) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione** ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- A5h) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- A5i) assenza di **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero non autocertificati la sussistenza del medesimo requisito;
- A5l) **essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- A5m) **situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

AVVERTENZA sulle dichiarazioni di cui alla lettera A:

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Con riferimento ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 80:

- 7.** Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al **punto 1 della lett. A** (comma 1 dell'art. 80), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8.** Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9.** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Con riferimento al comma 10 dell'art. 80:

- 10.** Si fa riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 32/2019.

Con riferimento al comma 11 dell'art. 80:

- 11.** Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

La dichiarazione di cui al precedente punto A deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'articolo 80,

comma 3, e precisamente da (**allegato 2**):

- **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
- **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
- **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
- **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica**, ovvero **del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano** anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

B dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

C indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali dichiarati che titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza;

D **indica** i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali di titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa)**e dichiara che per tali soggetti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, in caso contrario, dichiara:

1. che in ogni caso il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna ovvero che la condanna è stata revocata;
2. che nei loro confronti l'impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea):

E **attesta** di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;

F **dichiara** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; In caso di associazione temporanea o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

ovvero

dichiara di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n° 68 (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

G **dichiara** di avere direttamente o con delega a personale dipendente **esaminato tutti gli elaborati progettuali**, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di **essersi recati sul luogo di esecuzione dell'appalto**, di **avere preso conoscenza delle condizioni locali**, della viabilità di accesso, di **aver verificato, ove previsto o necessario, le capacità e le disponibilità delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate**, nonché di **aver accertato tutte le circostanze generali e particolari** suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di **aver giudicato lo stesso appalto eseguibile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto**

H **Dichiara** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

I **Dichiara** di essere disponibile ad iniziare i lavori, anche in pendenza del contratto, e, di conseguenza, di accettare che a mente del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà essere disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto, ricorrendo i presupposti ivi contemplati, circa il grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito col presente appalto determinabile dalla ristrettezza dei tempi previsti nel finanziamento dell'opera; **il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio delle attività, per come disposto dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione, e al pedissequo rispetto dei tempi di esecuzione dell'appalto** previsti nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegato agli atti di gara;

J **Dichiara** che l'impresa in caso di aggiudicazione dei lavori si obbliga ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

K di essere edotto ed accettare che tutte le comunicazioni con la S.A., anche quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016, avvengano attraverso **posta elettronica certificata, ovvero attraverso la piattaforma telematica indicata negli atti di gara, cui si rimanda;**

L **Indica** l'indirizzo **postale della sede legale**, quello di **posta elettronica, anche certificata,**

ai quali verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti nell'ambito del presente procedimento;

- M** **Indica** quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente subappaltabile per legge intende, ai sensi dell'articolo 105 del Decreto deve subappaltare o concedere a cottimo;
- N** **Dichiara** se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori;
- O** **Dichiara** di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. (art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);
(caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) ed e) del d.lgs. 50 /2016.)
- P** **indica le** imprese consorziate per cui il consorzio partecipa per le seguenti, dichiarando che non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
(caso di associazione o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituito):
- Q** indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di imprese di tipo orizzontale o miste i concorrenti devono indicare, a pena d'esclusione, la quota di partecipazione all'ATI;
- R** **Assume** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; **(allegato 5);**
(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
- S** **Conferisce mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
- T** **Accetta espressamente** la norma del bando secondo cui la S.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.
- U** **Dichiara** che all'operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 286/98 come modificato dall'art.28 comma 1 L.189/02 **(disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)**;
- V** **Dichiara** che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 198/06 **(pari opportunità uomo/donna)**;
- X** **Dichiara** che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della L. 300/70 (libertà e dignità dei lavoratori – libertà sindacale);
- Y** **Dichiara** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- W** **Dichiara** che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato d'avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse
- Z** di avvalersi della possibilità di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93, comma 7, del Codice, precisando la percentuale complessiva di riduzione e dettagliandone le fattispecie.

3. **Ove previsto, documentazione comprovante, l'avvenuto VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC**, determinata, per il presente appalto, ai sensi dell'art. 1 comma 67, della

legge 23.12.2005, n° 266, della deliberazione del 5 maggio 2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, **in conformità all'art. 5 del BANDO DI Gara, cui si rimanda.**

A comprova dell'avvenuto pagamento, **ove previsto**, il partecipante deve allegare la copia stampata dell'email di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità valido, ovvero lo scontrino in originale del versamento. La stazione appaltante, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, potrà effettuare il controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

4. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE): ai sensi dell'art. 85 del Codice, è facoltà del concorrente attestare il soddisfacimento delle condizioni relative a

- a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

attraverso il Documento Unico di Gara Europeo, nel formato allegato al presente bando, da allegare alla documentazione amministrativa della manifestazione di interesse, ovvero direttamente compilabile dalla piattaforma telematica adottata da questa S.A.

Vanno compilate le parti del DGUE relative alla "Parte II", alla "Parte III", alla "Parte IV", quest'ultima

limitatamente alla Sezione **a**, e alla "Parte VI".

L'allegazione di tale documento non esime il concorrente dalla presentazione dell'istanza di partecipazione

alla gara, utilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con regolamento della Commissione Europea del 05.01.2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 06.01.2016.

Il DGUE può essere presentato:

- Da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art.45, comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art.45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art.45, comma 2 lett.d) del D.Lgs. 50/2016;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- Dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 se già costituiti;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- Dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- Dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- Dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

La stazione aggiudicatrice, come accennato, mette a disposizione un modello DGUE da compilare e presentare in uno con la Documentazione Amministrativa della Manifestazione di Interesse, da caricare sulla piattaforma telematica, oppure la possibilità di compilarlo direttamente nella piattaforma stessa.

In merito alle "**informazioni da fornire tramite DGUE**" si precisa che nella:

- Parte II: Informazioni sull'operatore economico

Sezione A)

Le informazioni richieste riguardano, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, nonché le informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento. Si precisa che il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura se operatore singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all'associazione, comunque costituita, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nella domanda dovrà essere precisato l'eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro soggetto mediante l'istituto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi delle ditte ausiliarie, così come richiesti per il concorrente.

Nel caso di avvalimento, le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.

Si precisa che **non** deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente e inserita nella busta "1".

Qualora determinati campi del DGUE non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo relativo "Vedasi allegato n. _".

Sezione B).

Si precisa che in tale sezione devono essere inseriti i dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, specificando nel campo: "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)" se si tratta di soggetti in carica o cessati.

- Parte III del DGUE– Motivi di esclusione.

Contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché di quelli previsti dalla presente lex specialis.

Sezione A "motivi legati a condanne penali"

- la dichiarazione inerente la "Partecipazione a un'organizzazione criminale" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la "Corruzione" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la "Frode" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i "Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il "Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il "Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

Sezione B "motivi legati al pagamento d'imposte o contributi previdenziali"

- la dichiarazione inerente il "Pagamento di imposte" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il "Pagamento di contributi previdenziali" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

Sezione C "motivi legati ad insolvenza, conflitti d'interessi o illeciti professionali" :

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 12, del

- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Sezione C "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale"

La dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
- Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
- L'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
- L'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)
- L'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)
- L'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
- L'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);
- Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- Avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

- **Parte IV: Criteri di selezione**

Per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

Sezione "A: idoneità professionale"

Con tale dichiarazione è soddisfatto il requisito di cui alla precedente Sezione III.3.2 (Rif. art. 83 del d.lgs. 50/2016).

Sezione "B: Capacità economica e finanziaria" (ove previsto quale requisito del bando di gara) Al contrario del fatturato annuo globale (generale) e del fatturato annuo specifico, non essendo prevista nel DGUE l'inserimento delle referenze bancarie, l'operatore economico in corrispondenza

de la sezione "Altri requisiti economici e finanziari" deve dichiarare di alle gare a l DGUE le

referenze

richieste.

Sezione "C: Capacità tecniche e professionali"

In merito ai requisiti di cui alla precedente Sezione III.3.4, non essendo prevista nel DGUE una dichiarazione sulle prestazioni eseguite, deve essere allegata allo stesso, apposita dichiarazione del legale rappresentante contenente gli elementi richiesti alla stessa sezione III.3.4.

Poiché le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui al comma 3) dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, Il **DGUE deve essere firmato:**

- Dal titolare e dal Direttore Tecnico se si tratta d'impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (revisore contabile, collegio sindacale), dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- Si precisa che per "**Socio di maggioranza**" nel caso di società costituita da due soli soci – ciascuno detentore del 50% del capitale sociale – **s'intendono entrambi soci;**
- Dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; **in alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei soggetti cessati, elencandole i nominativi.**

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016. Qualora la domanda di partecipazione alla gara e l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore ed il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo e la qualifica del sottoscrittore ed al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d'identità dei sottoscrittori.

AVVERTENZE GENERALI

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione di cui al numero 2 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare.

SEZIONE V

OFFERTA ECONOMICA

DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI ESCLUSIONE, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, secondo il modello predisposto da questa S.A., contenente l'indicazione del massimo RIBASSO percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo posto a base di gara, di cui al punto 3.3 del Bando.

L'offerta di ribasso percentuale deve essere espressa con quattro cifre decimali, indicate sia in cifre che in lettere; in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali. In caso di discordanza tra l'importo in lettere e quello in cifre si terrà conto di quello corrispondente al maggior ribasso percentuale. Farà fede, comunque, quello indicato in piattaforma, come nel seguito si preciserà.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

I dati economici inseriti in piattaforma e quelli indicati nel file "Dettaglio di offerta economica" devono essere concordanti. In caso contrario farà fede quanto indicato in piattaforma.

La validità dell'offerta è stabilita in 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; l'offerente, tuttavia, si impegna a prorogarne l'efficacia a semplice richiesta della Stazione appaltante.

Non saranno ammesse offerte con ribasso pari a zero o in aumento rispetto al valore complessivo posto a base d'asta, pena l'esclusione.

SEZIONE VI

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione/Seggio espletterà la gara con i seguenti tempi e modalità:

in seduta pubblica, presso la sede dell'Ufficio tecnico del Comune, nelle date e orari stabiliti nel bando di gara, si darà avvio alla fase di esame documentale delle offerte pervenute. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti operando nell'ambito della piattaforma telematica o attraverso l'utilizzo dell'ambiente "Chiarimenti".

Alle sedute pubbliche potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente che, se legali rappresentanti o persone munite di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito riferimento alla procedura di gara in oggetto, a firma del Legale Rappresentante del concorrente, con allegato copia del documento del delegante), potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In assenza di delega il rappresentante del concorrente potrà solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione, senza possibilità di intervento.

Il seggio di gara, il giorno stabilito per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, in seduta pubblica, sulla base dei files contenuti nella "**Documentazione amministrativa**", procede a:

- 1.** verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- 2.** verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui alla lettera A5m, del presente Disciplinare, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- 3.** verificare che non vi siano concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in un raggruppamento o consorzio e che i consorziati, che concorrono per un consorzio, non partecipino in qualsiasi altra forma, procedendo, conseguentemente, alle relative esclusioni;
- 4.** qualunque sia l'importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e di tutti gli altri requisiti richiesti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'ANAC. La commissione, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Decreto
- 5. all'esclusione dalla gara** dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- 6. all'esclusione dalla gara** dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC ove previsto;
- 7. alla comunicazione** di eventuali false dichiarazioni agli uffici dell'amministrazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'ANAC e all'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza,

nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

8. ad espletare le procedure di verifica della correttezza documentale e delle dichiarazioni presentate dai concorrenti con ricorso i mezzi di prova contemplati all'art. 86 del Decreto;
9. ad attivare le procedure di soccorso istruttorio previste dall'art. 83, comma 9, del Decreto, nel rispetto delle statuizioni sulla sanzione prevista al punto 15 della lettera di invito;
10. contestualmente all'avvio delle operazioni di gara, il seggio procede all'estrazione del coefficiente di cui alla lett. e), comma 2, dell'art. 97 del Codice, per come previsto al medesimo articolo.

Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara procederà all'apertura delle offerte economiche e del relativo "dettaglio di offerta economica" ed alla visualizzazione dei punteggi ad esse attribuiti e della relativa graduatoria elaborata dalla piattaforma telematica.

Si precisa:

- i. Si procederà all'applicazione delle procedure del combinato art. 95 e art. 97 del Codice, **con esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice.
- ii. La selezione della migliore offerta verrà espletata ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, con il criterio del minor prezzo;
- iii. Il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso in percentuale sulla base d'asta stabilita nel Bando;
- iv. La congruità dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8, del Codice, sorteggiando uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia contemplati al medesimo comma 2 dell'art. 97; la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, ai sensi del comma 8, 3° periodo, del predetto art. 97.
- v. **l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.**
- vi. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
- vii. **Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice**

Il seggio di gara dopo la fase di ammissione delle offerte, **sorteggia** il metodo di determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, e ne **determina** l'entità; conseguentemente effettua **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata nel bando di gara, nell'ipotesi di un numero di offerte pari o superiore a 10.

Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i candidati offerenti che le hanno presentate.

All'esito della superiore procedura verrà redatta la graduatoria delle offerte rimaste dopo l'esclusione automatica e si procederà col dichiarare la **proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato** e ad individuare il secondo classificato. Di tale risultato si darà conto nel relativo verbale delle operazioni effettuate.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario ed al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la commissione di gara procede:

1. **all'esclusione dalla gara** dei concorrenti per i quali non risulta confermato il possesso dei requisiti generali;
2. **all'escussione della cauzione provvisoria** ed alla segnalazione, del fatto all'ANAC e all'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara, saranno custoditi nel locale di sicurezza, con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del Responsabile adempimenti in fase di gara.

Il seggio di gara, se lo ritiene opportuno, procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei candidati offerenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare ed all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

SEZIONE VII

UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale di capacità economico finanziario e tecnico-professionale, avverrà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016 e delle Delibere AVCP n. 111/2012 ed ANAC n. 157/2016, esclusivamente attraverso il "SISTEMA AVCPASS", reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP), fatto salvo per la verifica dei requisiti diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP.

Quindi **tutti gli operatori economici partecipanti** alla procedura d'appalto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

Indicando il CIG che individua la presente procedura di gara, il sistema rilascerà un file riportante un codice denominato "**PASSOE**", da stampare ed inserire nella Documentazione Amministrativa, nonché da riportare nel plico esterno contenenti le buste di offerta.

A tal fine si precisa che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l'assetto del partecipante, ad esempio:

- operatore economico singolo;
- mandanti e mandatarie in caso di R.T.I. e consorzi;
- il progettista esterno indicato;
- ausiliata ed ausiliarie in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione.

Ai soli fini della creazione del PASSOE (e quindi della verifica dei requisiti dichiarati), il "**progettista indicato dal partecipante**" ed i "**subappaltatori indicati dal partecipante**" devono accreditarsi presso l'AVCPass come "MANDANTE IN RTI", mentre il partecipante che genererà il PASSOE deve accreditarsi come "MANDATARIA IN RTI".

Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario alla stazione appaltante per poter procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione, pertanto esso non va a modificare la disciplina vigente in tema di autocertificazione e/o rilascio dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per la partecipazione alle gare, ma incide solo sulle modalità di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale che gli operatori economici devono possedere per l'ammissione alla gara. Pertanto questo sistema telematico di verifica dei requisiti va a sostituire la previgente richiesta scritta della stazione appaltante ai vari soggetti detentori della documentazione prescritta per l'ammissione all'appalto atta a comprovare il possesso di detti requisiti.

In assenza di registrazione al sistema AVCPASS, ovvero in assenza dei documenti richiesti a comprova dei requisiti previsti dal Bando, la stazione appaltante procederà ad invitare mediante PEC, ovvero attraverso la Piattaforma Telematica, gli operatori economici alla registrazione e/o perfezionamento, **entro 10 giorni (fase di soccorso istruttorio), pena l'esclusione e dalla procedura di gara**.

Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS, la Stazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Mancata comprova dei requisiti:

Quando la dimostrazione dei requisiti non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione aggiudicatrice, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, ed alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

Laddove dall'esame delle risultanze presenti sulla piattaforma AVCPass, emergano delle irregolarità di natura fiscale, questa Stazione Aggiudicatrice appena riscontrato l'esito negativo comunicato dal sistema AVCPass, potrebbe richiedere all'operatore economico interessato, di fornire, laddove in possesso di elementi diversi da quanto risultante sulla piattaforma, l'attestazione dell'Agente di Riscossione che ne comprovasse la regolarità fiscale.

In tale caso, trascorso il termine di giorni 20 previsto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 157/2016, si determina automaticamente l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato, comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo.

In caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio; l'esclusione di un operatore economico consorziato comporta l'esclusione dell'intero consorzio.

In caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente.

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

La stazione aggiudicatrice procederà successivamente, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D. Lgs 50/2016 alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico-finanziario autocertificati in sede di partecipazione dall'aggiudicatario e dal secondo classificato (laddove non siano stati verificati in sede di gara), attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC. Laddove detto sistema non sia in grado di mettere a disposizione le risultanze di dette verifiche o non sia funzionante, la Stazione Aggiudicatrice provvederà autonomamente.

SEZIONE VIII

INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI DAL COMUNE

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune quale titolare del trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Si precisa che:

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 196/2003

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune in intestazione, anche quale soggetto operante in sede periferica della C.U.C. Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 è il RUP.

SEZIONE IX

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controlli delle dichiarazioni rese e di lotta alla mafia.

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l'Appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

La S.A. si riserva la facoltà, laddove previsto per legge, di ricorrere a forme semplificate di formalizzazione del rapporto contrattuale (scrittura privata, ovvero scambio di lettere), in sostituzione del contratto in forma amministrativa pubblica.

Clausola risolutiva espressa: Si specifica sin d'ora che qualora l'Aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

SEZIONE X

ALTRE INDICAZIONI

X.1 - AVVERTENZE

Si avverte che in caso di discordanza tra il progetto posto a base di gara, ovvero allegato alla gara, e gli atti di gara, prevalgono le indicazioni e prescrizioni contenute in questi ultimi, secondo l'ordine di gerarchia.

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno esclusione della gara. Ne sarà fatta denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno degli offerenti fosse presente nella sala della gara.

Il Presidente della commissione/seggio di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data del suo esperimento senza che gli offerenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo e di sospendere e differire le operazioni di gara informandone gli astanti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sin dalla proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

X.2 - ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice.

X.3 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel successivo paragrafo X.4 del presente disciplinare e fermo l'utilizzo della procedura telematica, ai sensi degli articoli 52 e 76 del "Codice" e dell'articolo 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e candidati invitati si intendono validamente ed efficacemente effettuati attraverso l'ambiente telematico della piattaforma. Si invitano pertanto gli operatori a monitorare costantemente la suddetta piattaforma, per reperire tutte le comunicazioni e/o informazioni che la S.A. riterrà di proporre. Ciò anche ai fini dell'espletamento delle sedute pubbliche di gara. A tal fine ci si servirà, degli indirizzi di posta elettronica certificata, tra quelli indicati nel presente Disciplinare e dal candidato/concorrente al momento dell'accreditamento alla piattaforma telematica, ovvero dello spazio condiviso "Chiarimenti", come riportato nel successivo paragrafo X.4.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

X.4 - CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, sezione "Chiarimenti", **entro dieci giorni dal termine di scadenza delle presentazioni delle offerte.** Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del "Codice", le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in forma anonima sempre in ambiente "Chiarimenti". Si evidenzia che la Stazione appaltante utilizzerà lo spazio condiviso "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e successivamente per le comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

X.5 - S P E C I F I C H E S U L L ' A D O Z I O N E D E I M O D E L L I D I P R E S E N T A Z I O N E O F F E R T A

Si avvisa che l'Amministrazione appaltante ha predisposto dei modelli, da utilizzare e che sono disponibili in allegato agli atti di gara.

Si invita vivamente il concorrente ad utilizzare i modelli – o copia fotostatica – evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli, oltre a costituire maggiore garanzie del concorrente nell'evitare errori di compilazione, consentirà alla Commissione/Seggio di gara di controllare solo le parti introdotte dal concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara e rischio di errori nel riconoscimento delle dichiarazioni stesse.

Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su fogli aggiuntivi.

Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, **il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso l'uso dei modelli, alla propria situazione.**

L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a formale rilascio della dichiarazione stessa; **La non apposizione della crocetta determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla gara laddove previsto.**

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Sig.ra G. Bongiorno

IL RESPONSABILE P.O.

con delega di funzioni dirigenziali

(D.D. 1145 del 27/05/2019)

Arch. G. Eterno

IL RUP

Geom. Armando Scirè